



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di 1[^] convocazione-seduta Pubblica

DELIBERA 10 DEL 23/04/2021	REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 816-836 DELLA LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE.
---------------------------------------	---

L'annoduemilaventuno, addì **ventitre** del mese di aprile alle ore **19.03** nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, **per determinazione del Presidente** in 1[^] convocazione. Eseguito l'appello, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Nr	Consiglieri	Presenti	Assenti	Nr	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	Agostini Marco	X		10	Callegarin Riccardo	X	
2	Fiorindo Mario	X		11	Lupatin Antonio	X	
3	Tombolato Giovanni	X		12	Stefani Francesco	X	
4	Sarasin Roberta	X		13	Gottardo Nicola	X	
5	Albanese Salvatrice	X video		14	Dalla Libera Antonietta	X	
6	Carraro Andrea	X		15	Moracchiato Elisabetta	X	
7	Piazza Alberto	X		16	Boffo Giordano	X	
8	Lonigo Maria Grazia	X		17	Provenzano Manuela	X video	
9	Zambonin Emanuele		X				
						16	1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. **Sparacio Giuseppe**.

Il Sig. **Stefani Francesco** nella sua qualità di **Presidente** dichiara aperta la Seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta **Pubblica** sull'argomento in oggetto, designando a scrutatori con unanime consenso del Consiglio, i signori: **Callegarin Riccardo, Moracchiato Elisabetta**.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 816-836 DELLA LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE.

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione della COSAP, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 446/97, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19/4/2007;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/1995 e s.m.i.;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe,

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di approvare il Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021 allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 che stabilisce ulteriore differimento al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATA la propria delibera n. 5 in data 22/2/2021 avente per oggetto: "Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – Disciplina provvisoria" che viene dal presente atto disapplicata per la parte della disciplina che in questa sede viene approvata in via definitiva;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

DATO atto che il Regolamento è stato esaminato dalla Commissione consiliare nella seduta del 12/4/2021;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore unico espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012, in allegato alla presente deliberazione;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 71 Articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come Allegato A);
2. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
3. di disporre che i seguenti regolamenti relativi alle entrate sostituite dal canone restano operativi solo per le fattispecie previste all'articolo 70 "Regime transitorio" del Regolamento in questa sede approvato:
 - Regolamento per l'applicazione della COSAP, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 446/97, approvato con delibera con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19/4/2007;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/1995 e s.m.i.;

4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

Lì, 15.04.2021

Il Responsabile dell'Area
Sadocco Antonella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

Lì, 15.04.2021

Il Responsabile dell'Area
Sadocco Antonella

Il Presidente informa che tratterà i due Regolamenti insieme essendo già stati ampiamente discussi in Commissione anche con l'ausilio della dipendente Zuin che ringrazia.

Non essendoci interventi chiede ai Capigruppo di fare la dichiarazione di voto:

CARRARO: FAVOREVOLI

GOTTARDO: FAVOREVOLI

PROVENZANO: FAVOREVOLI

Quindi il Presidente mette ai voti la proposta con il seguente risultato:

Favorevoli 16 unanimità

Contrari 0

Astenuti 0

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
STEFANI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
SPARACIO GIUSEPPE

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

- **SI**

- **NO**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. del Reg. Pubbl.

Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ile vi rimarrà per 15 giorni.

Li,

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MIOZZO ANTONIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, trascorsi **10** giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione, è **diventa esecutiva** in data _____

per decorrenza dei termini di cui all'art.134 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li,

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MIOZZO ANTONIO